



DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66

“MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE”

AS 1465

Nota di lettura sulle norme di interesse per i Comuni

ITER:

Il decreto legge 24 aprile 2014 , n. 66 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2014.

Tale d.l. è stato trasmesso al Senato ed assegnato alle commissioni riunite bilancio e finanze.

SINTESI DELCONTENUTO:

Il decreto legge individua come destinatari delle misure contenute province e città metropolitane da un lato e Comuni dall'altro.

Dalla data di entrata in vigore del decreto si prevedono tagli per un ammontare di 340 milioni per province e città metropolitane e 360 milioni per gli altri comuni. Questa manovra si aggiunge ai 250 milioni di riduzione già previsti per il 2014. Il metodo di riparto è lo stesso del decreto Bondi, cioè la spesa SIOPE per consumi intermedi. Nella sostanza quindi il taglio è proporzionale alla spesa. Il taglio è aggravato del 5% per coloro che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legge, senza valutare che spesso tali ritardi sono dovuti ai problemi di liquidità dovuti alla riforma TASI /TARI.

Per le province e le città metropolitane è previsto inoltre il taglio di 100 milioni di euro per i costi della politica.

Si evidenzia che le modalità di attuazione alternative al versamento allo Stato sono difficili e complesse da realizzare.

Il decreto legge prevede sinteticamente:

- Centralizzazione acquisti per comuni non capoluogo;
- Rifinanziamento del fondo per i pagamenti debiti scaduti PA: per il pagamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate sono stanziati 2 miliardi di euro; per finanziare il fondo per assicurare liquidità ai pagamenti sono stanziati 6 miliardi;
- Nuova revisione dell'IMU e del FSC, in corso d'anno: in particolare, con DM del MEF vengono revisionati i Comuni per i quali si applica l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Tale provvedimento deve comportare un aumento dell'IMU per 350 milioni di euro, ottenuto attraverso una differenziazione del beneficio tra diversi tipi di aree ora esenti, mentre il fondo di solidarietà subisce una riduzione di pari importo.

COMMENTO NORME DI INTERESSE:

Art. 8

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

Le amministrazioni pubbliche riducono la spesa per acquisto di beni e servizi di 2.100 milioni di euro per il 2014 di cui:

- 700 milioni di euro per il 2014 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- 700 milioni di euro per il 2014 di cui almeno 340 milioni da parte delle province e città metropolitane e almeno 360 milioni di euro da parte dei comuni;
- 700 milioni di euro per il 2014 da parte delle amministrazioni dello Stato

Le medesime riduzioni si applicano a decorrere dall'anno 2015.

La disposizione di cui al **comma 1** prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (ossia le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; le società da esse partecipate ovvero controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione), fermi i vigenti obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi, quelli relativi alla pubblicazione dei tempi di pagamento dell'amministrazione e quelli concernenti la pubblicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblichino sui propri siti istituzionali, e rendano accessibili anche attraverso un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività di pagamenti. La definizione delle modalità di pubblicazione e del relativo schema tipo sono rinviate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento.

Il **comma 2** prevede che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 1 costituisca elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sia comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il **comma 3**, intervenendo sulla legge di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare inserendo il comma 6-bis all'articolo 14 relativo al controllo e monitoraggio dei conti pubblici, dispone che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia siano liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ai sensi del **comma 4**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le amministrazioni pubbliche sopra richiamate sono tenute a ridurre la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014, secondo la seguente ripartizione: 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; 700 milioni di euro per il 2014, di cui almeno 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e almeno 360 milioni di euro da parte dei comuni; 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 10, da parte delle amministrazioni dello Stato. Si dispone, inoltre, che le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 e che per le predette amministrazioni dello Stato si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.

I **commi 4, 5 e 6** concernono la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa.

In particolare, **il comma 5** demanda la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le amministrazioni dello Stato ad un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma in argomento stabilisce che tale decreto dovrà determinare riduzioni meno consistenti per gli enti che acquistano a prezzi i più prossimi a quelli di riferimento (ove esistenti), registrano minori tempi di pagamento dei fornitori, fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza.

Si specifica, inoltre, che, in caso di mancata adozione del suddetto decreto nel termine previsto, o di sua inefficacia, si applica quanto previsto dall'articolo 50; infine, si precisa che, in pendenza del predetto termine, le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4 sono rese indisponibili.

I **commi 6 e 7** prevedono che la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa sia effettuata con le modalità di cui all'articolo 46 per le regioni e le province autonome e con le modalità di cui all'articolo 47 per le province, i comuni e le città metropolitane.

La norma di cui al **comma 8**, al fine di realizzare l'obiettivo di riduzione di spesa assegnato, autorizza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento per tutta la durata residua dei contratti medesimi.

Al riguardo, si riconosce alle parti la facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione e si disciplina la facoltà di recesso concessa al prestatore dei beni e dei servizi. Più in dettaglio, si prevede che quest'ultimo possa recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione; inoltre, si specifica che il recesso ha effetto decorsi 30 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione interessata; infine, si dispone che, in caso di recesso, le amministrazioni in parola, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possano, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

Il medesimo comma dispone, poi, che le stesse amministrazioni siano tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui sopra, e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, ovvero ai prezzi dei beni e dei servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi.

Il **comma 9** specifica che gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni sopra riportate in materia importi e prezzi dei contratti sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

Ai sensi del **comma 10**, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire

risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.

Inoltre, il **comma 11** prevede che i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014, che concorrono alla riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi che deve essere assicurata dalle amministrazioni dello Stato.

Infine, si prevede che la riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni corrispondente agli importi sopra riportati sia assicurata, mediante la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze. In chiusura, la norma prevede che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto siano rese indisponibili le risorse, negli importi indicati, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale.

Art. 9

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

I Comuni non capoluogo procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso:

- *Unioni dei Comuni*
- *Consorzio tra i Comuni*
- *Strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o altro soggetto aggregatore*

I risparmi di spesa conseguiti nel 2012 e 2013 (art.1, c. 358 legge n.244 del 24 dicembre 2007) sono utilizzati per 5 milioni per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria e per le attività Consip per il programma razionalizzazione acquisti. IFEL ed ANCI sono tenute a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 10 comma 4, riguardanti la trasmissione dei dati di contratti superiori alla soglia comunitaria.

Al comma 1 viene prevista l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori tra i quali si annovera la Consip spa, una centrale di committenza per ogni regione, qualora costituita in base alla legge, nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti, presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Al comma 2 è previsto che i soggetti, diversi rispetto al comma precedente, che espletano attività di centrale di committenza faranno richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, preposta a tale incarico.

Tuttavia il compito di definire i requisiti per l'iscrizione spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, di concerto con il MEF. Tra tali requisiti vengono menzionati il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, i valori di spesa considerati rilevanti per acquisire beni e servizi. Sempre con il medesimo decreto verrà istituito un tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che sarà coordinato dal Ministro dell'Economia.

La disposizione di cui al **comma 3** demandano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, l'individuazione delle categorie di beni e di servizi nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (con determinate esclusioni), le regioni, gli enti regionali (e i loro consorzi e associazioni) e gli enti del servizio sanitario nazionale devono avvalersi, rispettivamente, di Consip S.p.A. e del soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. È demandata al medesimo decreto anche l'individuazione delle modalità di attuazione del comma in esame.

È opportuno evidenziare che l'articolo in commento fa comunque salve le disposizioni in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento alla stipula di convenzioni-quadro, alle centrali di acquisto operanti quali centrali di committenza per regioni, enti locali e Servizio sanitario nazionale, ai beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip S.p.A. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche devono ricorrere a Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante, alle attività di centrale di committenza svolte da Consip S.p.A. in relazione alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività, alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni e ai contratti-quadro, nonché all'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 4** interviene sul Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163, ed in particolare sulla disposizione concernente gli appalti pubblici e gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

In particolare, si sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 33 del richiamato decreto legislativo, prevedendo che i Comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ovvero che, in alternativa, gli stessi Comuni possano effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

I commi 5 e 6 prevedono che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, entro il 31 dicembre 2014, le regioni costituiscano ovvero designino, ove non esistente, un soggetto aggregatore, precisando che, in ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

In alternativa, ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali anche unitamente ad altre regioni che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio, si prevede che le regioni possano stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale.

L'esperienza dei prezzi di riferimento nel settore sanitario, elaborati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in forza del disposto dell'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e resi disponibili, secondo il termine fissato dalla legge, sin dal 1° luglio 2012, con un procedimento la cui legittimità è stata

confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, ha mostrato che attraverso tale strumento è stato reso possibile perseguire risparmi considerevoli per lo Stato.

Pertanto, **il comma 7** intende estendere tale meccanismo di conseguimento dei risparmi a tutta la platea di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. In particolare, si prevede che, a partire dal 1° ottobre 2014, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, l'AVCP fornisca alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggior efficienza di beni e servizi tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A. e pubblici sul proprio sito dei prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisiti di tali beni e servizi. Si evidenzia che sono esplicitamente fatte salve le disposizioni in materia di interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione e di razionalizzazione della spesa sanitaria di cui al citato decreto-legge n. 98 del 2011.

Inoltre, il comma 7 prevede che i prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, siano utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscano prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi della vigente normativa in materia di acquisto di beni e servizi, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. La norma prevede, altresì, la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo.

Il **comma 8** stabilisce, poi, che in fase di prima applicazione la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il **comma 9** istituisce un Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai predetti soggetti aggregatori, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Si precisa, altresì, che il predetto Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e si rinvia ad un decreto del medesimo Dicastero la definizione dei criteri di ripartizione delle relative risorse.

Infine, **il comma 10** dispone il finanziamento, per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, delle attività svolte da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni, mediante gli avanzi di gestione conseguiti, negli anni 2012 e 2013, dalle agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 10 (Attività di controllo)

Con il presente articolo viene consolidata un'attività di controllo in capo all'AVCP sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, nei limiti di quanto stabilito dal d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. Infatti l'AVCP per lo svolgimento di questo ruolo può avvalersi della collaborazione di una serie di soggetti tra i quali: la Guardia di Finanza, La Ragioneria Generale dello Stato, le Amministrazioni Pubbliche ecc anche attraverso la ricezione di documenti e dati.

Con il comma 3 viene inoltre previsto che con decreto del MEF, in relazione alle convenzioni stipulate da Consip spa vengono individuate le prestazioni principali, riguardo alle caratteristiche essenziali delle prestazioni, oggetto di convenzione.

Con il comma 4 viene stabilito un termine – il 30 settembre 2014 – entro il quale le PA e le società inserite nel conto economico consolidato della PA devono trasmettere all'osservatorio dei contratti pubblici una serie di dati considerati di particolare rilevanza.

Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

Il decreto all'art. 14, dispone anche una riduzione della spesa per incarichi di consulenza. Dal successivo articolo 47 si deduce che tali riduzioni ammontano a:

- *3,8 milioni per le Province e le città metropolitane per l'anno 2014 e 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;*
- *14 milioni per il 2014 e 21 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 per i Comuni*

In un'ottica di controllo della spesa, **il comma 1** dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore al 4,2 per cento ed all'1,4 per cento (rispettivamente per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro) rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012. La norma, inoltre, specifica che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del servizio sanitario nazionale e che, in ogni caso, restano fermi i limiti già previsti dalle vigenti disposizioni.

Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. "co. co. co."), **il comma 2** prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), non possono stipulare tale tipologia di contratti, quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, ed allo 1,1 per cento per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

La disposizione stabilisce che non rientrano nell'ambito di applicazione le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Restano inoltre fermi i limiti previsti dall'articolo 7, commi da 6 a 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali prevedono particolari requisiti per il conferimento di tali contratti. Restano altresì fermi i limiti previsti in materia dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai sensi del **comma 3**, per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nel 2012, ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, occorre fare riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Infine, per consentire il rispetto della disciplina sopra indicata, il **comma 4** dispone che gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi.

Art. 15 (Spesa per autovetture)

L'articolo in esame è volto a rafforzare l'azione di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e l'utilizzo delle autovetture di servizio.

Dal successivo articolo 47 si deduce che tali riduzioni ammontano a:

- *0,7 milioni per il 2014 e 1 milione per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per le Province e le città metropolitane*
- *1,6 milioni per il 2014 e 2,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per i Comuni*

Con il **comma 1** si introduce una novella al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012). Nel dettaglio, sono apportate alcune modifiche a decorrere dal 1° maggio 2014: in primo luogo, la riduzione ulteriore del limite massimo di spesa, con l'abbassamento del parametro percentuale di riferimento dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011; in secondo luogo, si prevede la disapplicazione delle predette misure di contenimento della spesa in relazione alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, per le autovetture previste per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A., nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. Inoltre, la norma dispone che tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Si prevede, altresì, che i contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l'assenso del contraente privato, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Con il **comma 2** si prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di individuare il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Restano ferme le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1 dell'articolo in commento.

Art. 19 (Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane)

In ragione delle nuove disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni è richiesto un contributo di 100 milioni nel 2014, di 60 milioni per l'anno 2015 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 per le Province e le città metropolitane, con decreto del Ministero dell'Interno sono stabiliti i criteri di riparto.

Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 92 della Legge 56/2014 che ha le finalità di stabilire i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, dalle province agli enti subentranti, sono stabilite le modalità di recupero.

Art. 20 (Società partecipate)

Per consentire una maggiore efficienza e il contenimento della spesa pubblica, il **comma 1** prevede la realizzazione, nel biennio 2014-2015, di un contenimento dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, da parte delle società a totale partecipazione, diretta o indiretta, dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli enti pubblici economici. Si precisa, al riguardo, che la suddetta disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

La disposizione prevede inoltre che tali riduzioni devono essere pari ad una misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, specificando altresì che nel calcolo della riduzione sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui trattasi.

Il **comma 2** precisa che, ai fini della quantificazione del risparmio previsto dal comma 1, occorre far riferimento alle voci del conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per il 2013.

Ai sensi del **comma 3**, le società tenute alla realizzazione dei risparmi di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun esercizio, provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui sopra. Inoltre, si dispone che le società medesime, in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015, provvedano a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

Il **comma 4** prevede che le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato versino, per ciascuno degli esercizi considerati, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi dell'articolo in commento.

Ai sensi del **comma 5**, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti, per il biennio 2014-2015, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai commi precedenti.

Il **comma 6** demanda al Collegio sindacale la verifica del corretto adempimento dei commi precedenti, prevedendo che ne sia data evidenza nella pertinente relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

Infine, il **comma 7** specifica l'esclusione delle società per le quali risultino (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento) già avviate procedure volte ad una apertura del capitale ai privati dall'applicazione di tale disposizione.

Art. 22
(Riduzione delle spese fiscali)

Si prevede una riduzione delle agevolazioni concesse alla ruralità, sia ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi (commi 1 e 2), sia per ciò che riguarda l'IMU.

Il comma 3 dispone infatti che con decreto non regolamentare del MEF sono individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (ex art. 7 dl d.lgs. n. 504 del 1992), modificandone il regime fiscale già dal 2014, anche diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e terreni di altri soggetti proprietari.

Il provvedimento è esplicitamente volto ad ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014; conseguentemente, con lo stesso decreto è stabilita la riduzione del Fondo di solidarietà comunale per lo stesso importo.

Tale previsione desta forti preoccupazioni per l'ulteriore instabilità che induce nel sistema di determinazione delle risorse comunali del corrente anno, già oggetto di rilevanti revisioni non ancora portate a conclusione.

Le difficoltà incontrate per la finalizzazione dei provvedimenti principali relativi alle risorse 2014 riguardano non solo gli schemi di calcolo dell'FSC, e la metodologia della revisione del gettito IMU 2013 con particolare riguardo alla verifica dei fabbricati D (ora di spettanza statale), ma anche la determinazione degli importi dovuti a titolo di ristoro delle riduzioni relative alla ruralità (terreni agricoli non esenti e fabbricati rurali strumentali).

In particolare, sui terreni agricoli e sulla relativa struttura proprietaria non sono disponibili dati certi e l'innovazione introdotta dall'articolo 22 costituisce un rischio rilevante per i Comuni di minor dimensione demografica e con ampie estensione territoriali, sui quali una determinazione inesatta delle nuove basi imponibili può risultare di grande impatto sulle risorse.

Appare auspicabile che questo nuovo intervento sulle basi imponibili dell'imposta immobiliare comunale venga rimandato al 2015 in modo da poter meglio definire il metodo di stima dei gettiti attesi.

Art. 23
(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)

La disposizione in esame prevede che il Commissario straordinario per la spending review di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, predisponga un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT, e ciò al fine di individuare concrete misure volte, in particolare, alla riduzione ovvero all'aggregazione dei citati organismi, alla cessione di rami d'azienda, al trasferimento di funzioni e attività di servizi e infine all'efficientamento della loro gestione.

La disposizione fa salva, in ogni caso, la normativa vigente in materia di alienazione di partecipazioni vietate di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 24

(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle Amministrazioni pubbliche.

Il comma 1 prevede che qualora le Amministrazioni dello Stato debbano recepire immobili in locazione, e non vi sono immobili statali disponibili, queste possono individuare immobili di proprietà di terzi tramite indagini di mercato ma devono riconoscere priorità agli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo dell'Agenzia Del Demanio.

Il comma 2:

- a) rafforza l'obbligo di predisporre piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi poste a carico delle Amministrazioni dello Stato con l'art. 2 comma 222 bis della legge 191/2009. Adesso si prevede che qualora l'Agenzia del Demanio constati l'inadempimento dell'obbligo, questa effettua la segnalazione alla Corte dei Conti.
- b) Entro due mesi dall'entrata in vigore di questo provvedimento, le Amministrazioni dello Stato predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per l'efficientamento della presenza territoriale, attraverso utilizzo immobili pubblici disponibili, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, la chiusura di uffici in locazione passiva ed altre misure volte ad ottenere almeno la riduzione del 50% della spesa per locazioni. Il piano deve essere trasmesso all'Agenzia del Demanio che entro 60 giorni dalla sua presentazione comunica al MEF se è compatibile con gli obiettivi della presente norma. Nel caso in cui il piano non sia presentato o non rispetti gli obiettivi di risparmio fissati con questa norma, il Ministero dell'Economia effettua una riduzione sui capitoli relativi alla spesa per acquisto di beni e servizi al fine di garantire i risparmi attesi.

Il comma 3 introduce nuove disposizioni relative:

- a) alle decisioni di spesa attribuite all'Agenzia del Demanio per interventi manutentivi sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi, a qualsiasi titolo utilizzati;
- b) alla possibilità, attribuita sempre all'Agenzia del Demanio, di rivedere in corso d'anno il piano generale triennale d'interventi di recupero degli spazi, qualora sopraggiungano "imprevedibili esigenze manutentive" e i lavori non risultino già affidati;
- c) alla possibilità, sempre per l'Agenzia del Demanio, di affidare, previa stipula di appositi accordi quadro, gli interventi manutentivi a tutti gli operatori specializzati nel settore, individuati con procedure di evidenza pubblica. In precedenza potevano essere stipulate convenzioni quadro con le strutture del Ministero dei Trasporti mentre per poter ricorrere appaltare agli altri operatori economici occorreva il preventivo controllo sull'appalto degli uffici centrali di bilancio.

Il comma 4 anticipa la riduzione del 15% del canone di locazione, attualmente pagato dalle Amministrazioni pubbliche, di sei mesi. Dal 1 gennaio 2015 dovevano essere automaticamente decurtati i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso

istituzionale stipulati dalle Amministrazioni. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

Il **comma 5**, al fine di ridurre la spesa per il deposito legale di stampati e documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, prevede:

lett. a) la consegna agli istituti depositari di una sola copia di tali atti;

lett. b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale, la non necessità del predetto deposito per le ristampe inalterate dei documenti stampati in Italia.

Art. 25 **(Anticipazione obbligo fattura elettronica)**

Con il **comma 1** dell'articolo in esame si procede ad anticipare al 31 marzo 2015 l'avvio del sistema che prevede l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Si prevede altresì che sia anticipato alla medesima data del 31 marzo 2015, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni e Autonomie locali, il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, con riferimento alle amministrazioni locali.

Inoltre, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, **il comma 2** prevede che le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportino il codice identificativo di gara (CIG) -fermo restando quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di normativa antimafia - nonché il codice unico di Progetto (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e negli altri casi previsti dalla legge.

Ai sensi del **comma 3**, la mancata indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche impedisce alle pubbliche amministrazioni di procedere al relativo pagamento.

Art. 26 **(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)**

Al comma 1, lettera a), viene prevista una modifica all'art. 66, comma 7 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. **che attiene alle modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi pubblici.**

L'attuale disposizione vigente stabilisce che gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell'Osservatorio anche: *"per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti"*. L'intento è quello di consentire un risparmio di spesa alle stazioni appaltanti che già adempiono all'obbligo di legge di trasparenza e pubblicità nelle modalità indicate.

Ne è dimostrazione l'aver introdotto un nuovo comma 7-bis che prevede il rimborso alle stazioni appaltanti delle spese per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale degli avvisi e

bandi di gara a carico dell'aggiudicatario entro un termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Inoltre il nuovo disposto normativo stabilisce che ulteriori informazioni devono essere pubblicate solo in via telematica e senza oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti.

Al comma 1, lettera b), viene introdotta una modifica all'art. 122 comma 5 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. **che riguarda la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.**

Analogamente alla precedente lettera a) per i bandi che attengono a contratti di importo pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti provvederanno alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Pertanto viene eliminato l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di pubblicazione, per estratto, di tali bandi ed avvisi su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i lavori.

Nella modifica dell'art. 122 comma 5, analogamente alla modifica dell'art 66 comma 7, è stata introdotta la previsione che ulteriori informazioni devono essere pubblicate esclusivamente in via telematica, senza oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti.

Infine, come per l'art. 66 comma 7 modificato, è stato introdotto un comma 5-bis il quale prevede che le spese per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 27

(Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni)

Tutte le comunicazioni relative ai pagamenti per beni e servizi e per prestazioni professionali possono essere gestite attraverso la piattaforma elettronica. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro. Oltre al rafforzamento dell'obbligo di certificazione dei debiti è sancito l'obbligo di inserimento della data prevista per il pagamento.

Art. 29

(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)

L'articolo dispone che per l'anno 2014 possono essere attribuite agli enti locali anche le disponibilità della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 non erogate nelle precedenti istanze.

Art. 30

(Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

La disposizione è finalizzata a chiarire che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità, rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di riconoscimento per l'accesso all'anticipazione stessa.

Art. 31

(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)

Per il pagamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate sono stanziati 2 miliardi di euro. L'intervento concerne:

- *Debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013,*
- *debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento*
- *debiti fuori bilancio che presentavano il requisito della riconoscibilità al 31 dicembre 2013, ivi inclusi quelli contenuti nei piani di riequilibrio approvati.*

Le società partecipate destinano le risorse ottenute prioritariamente all'estinzione dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013.

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 3** sono finalizzate a rendere disponibili agli enti locali ulteriori anticipazioni di liquidità, per 2.000 milioni di euro complessivi, per pagare debiti maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti delle società partecipate. Le ulteriori anticipazioni incrementano di pari importo la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. I criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle predette risorse sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione.

Il **comma 4** vincola le società partecipate, beneficiarie dei pagamenti in parola a destinare prioritariamente le risorse ottenute al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013. Esse devono, inoltre, comunicare agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da parte di quest'ultimi nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge n.35 del 2013. Infine, al comma 5, è previsto che i collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le predette comunicazioni, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

Art. 32

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

Il fondo è incrementato per l'anno 2014 di 6 miliardi.

L'intervento concerne:

- *Debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013,*
- *debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento*
- *debiti fuori bilancio che presentavano il requisito della riconoscibilità al 31 dicembre 2013, ivi inclusi quelli contenuti nei piani di riequilibrio approvati.*

Il comma 1 – al fine di consentire alle regioni e agli enti locali lo smaltimento di eventuali debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero di debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il

predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti – dispone l'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, la ripartizione del predetto incremento tra le sezioni di cui è composto il “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, nonché le modalità di concessione delle anticipazioni concesse.

Ai sensi del **comma 3**, tale decreto determina altresì l'eventuale dotazione aggiuntiva per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del citato decreto ministeriale.

Il successivo **comma 4**, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, stabilisce l'ammissione alle anticipazioni di liquidità delle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni di euro.

Infine, **il comma 5** prevede, per l'anno 2014, una remunerazione di euro 0,5 milioni per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Art. 33

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 17-sexies, del decreto-legge n. 35 del 2013, che permette anche ai comuni dissestati di accedere al fondo di liquidità concesso dalla Cassa depositi e prestiti, è risultata inapplicabile. Si rende pertanto necessario, al fine di facilitare anche negli enti dissestati il pagamento dei loro debiti, modificare il procedimento attuativo onde raggiungere proficuamente la finalità del decreto n. 35/2013, ricorrendo a procedure già poste in essere per l'attribuzione ai comuni in pre-dissesto del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, il **comma 1** prevede che agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario dal 31 ottobre 2009 sia attribuita un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatori per il pagamento dei debiti.

Il comma 2, individua nella massa passiva censita e nella dimensione demografica i criteri per ripartire le somme disponibili tra gli enti dissestati.

Con il **comma 3** si dispone che sia il Ministero dell'interno a concedere ed erogare l'anticipazione di liquidità.

Al **comma 4** si introducono tempi stringenti per il passaggio dal comune alla gestione commissariale, mentre al **comma 5** si fissano i tempi della restituzione ed il tasso di interesse da corrispondere.

Il **comma 6** dà atto della copertura finanziaria della norma, mentre il **comma 7** abroga una disposizione che disciplinava in precedenza l'intervento, oramai superata. Ai sensi del **comma 8**, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine il **comma 9** costituisce una norma di chiusura in quanto per gli altri aspetti procedurali di dettaglio rinvia al decreto interministeriale dell'11 gennaio 2013, emanato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2 del decreto legislativo n.267 del 2000.

Art. 39 (Crediti compensabili)

La norma modifica la disciplina recata dall'articolo 28-quinquies, comma 1, del DPR 602 del 1973 che prevede la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. In particolare, attraverso l'eliminazione del riferimento ai crediti maturati al 31 dicembre 2012, viene estesa la possibilità di effettuare la predetta compensazione anche ai crediti maturati successivamente a tale data.

Art. 40 (Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati)

L'articolo in esame, sostituendo il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 9, comma 02, del D.L. n. 35 del 2013, estende la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del DPR n. 602/1973, notificate entro il 30 settembre 2013.

Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento)

Il **comma 1** prevede che le pubbliche amministrazioni alleghino alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la correttezza delle predette attestazioni. Per le Amministrazioni dello Stato il citato prospetto è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. In presenza di tempi di pagamento superiori a quelli previsti dalla normativa vigente le relazioni devono indicare le misure da adottare per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. Inoltre, ai sensi del **comma 2**, in caso di ritardi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a

decorrere dal 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento, le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. E', inoltre, previsto al **comma 3**, un meccanismo incentivante per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno volto a prevedere che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento.

Infine, **il comma 4** dispone che le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali una relazione contenente le informazioni relative all'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, con l'indicazione delle iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. L'adempimento rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 43

(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

La disposizione in esame è finalizzata ad accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, fissando al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento il termine ultimo per la trasmissione delle stesse da parte degli enti locali.

Art. 44

(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

I trasferimenti tra PA sono erogati entro 60 giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa.

Art. 47

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

Le Amministrazioni pubbliche rendono pubblici i dati di spesa e l'indicatore di tempestività dei pagamenti – schema tipo definito da DPCM sentita la Conferenza unificata entro 30 gg dall'entrata in vigore del dl .

*Per l'anno 2014 Province e città metropolitane devono realizzare 340 milioni di euro di riduzione di spesa per beni e servizi, 100 milioni di riduzione dei costi della politica, 3,8 milioni per la riduzione degli incarichi di consulenza e 0,7 milioni per la riduzione della spesa per autovetture. **Complessivamente nel 2014 le Province e le città metropolitane realizzeranno un risparmio di 444,5 milioni di euro.***

Per gli anni 2015-2017 la riduzione di spesa per beni e servizi è quantificata in 510 mln di euro, in 1 mln per quanto riguarda la spesa per autovetture per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e in 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per il controllo degli incarichi di consulenza. Complessivamente province e città metropolitane assicurano un contributo per la finanza pubblica pari a 576,7 mln di euro per il 2015 e 585,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Gli altri Comuni per l'anno 2014 devono realizzare 360 milioni di euro di riduzione di spesa per beni e servizi, 14 milioni per la riduzione degli incarichi di consulenza e 1,6 milioni per

la riduzione della spesa per autovetture. **Complessivamente nel 2014 i Comuni diversi dalle città metropolitane realizzeranno un risparmio di 375,6 milioni di euro.**

Per gli anni 2015-2017 la riduzione di spesa per beni e servizi è quantificata in 540 mln di euro, in 2,4 mln per quanto riguarda la spesa per autovetture per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per il controllo degli incarichi di consulenza. Complessivamente i Comuni assicurano un contributo per la finanza pubblica pari a 563,4 mln per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Le modalità di attuazione si differenziano tra Città metropolitane e Comuni.

Mentre per le città metropolitane è previsto un risparmio da versare al bilancio dello Stato, per i restanti Comuni è previsto un taglio al Fondo di solidarietà.

I tagli disposti dal decreto in commento si aggiungono ai 250 mln previsti per il 2014 dalla "spending Bondi" (dl n. 95 del 2012 per tutti i Comuni.)

Il riparto è effettuato con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il 30 giugno per il 2014 ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi

- in base alla spesa per consumi intermedi dell'ultimo triennio con malus in ragione del ritardo dei tempi di pagamento o del ricorso parziale per gli acquisti alle centrali di committenza. Questi elementi vengono verificati attraverso certificazioni firmate dal Sindaco, dal responsabile finanziario e dai revisori da inviare al Ministero dell'interno entro il 31 maggio.

Sull'utilizzo dell'ultimo triennio di spesa SIOPE per il riparto del taglio si evidenzia il problema degli enti che nel 2013 hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità del DL 35/2013 per pagare debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Tra questi debiti una quota importante è riferita ai consumi intermedi che quindi nel 2013 subiscono un salto rilevante per i suddetti Enti, con un riflesso diretto sul taglio assegnato.

L'utilizzo dell'ultimo triennio SIOPE comporta che la straordinaria operazione di pagamento dei debiti della PA realizzata nel 2013 (e nuovamente finanziata nel 2014 dal presente provvedimento) diventi base di calcolo per un taglio la cui logica dovrebbe essere invece quella di ridurre, in misura peraltro lineare, le spese per l'ordinaria acquisizione di beni e servizi da parte degli Enti.

I dubbi già sollevati per il riparto del taglio spending review disposto dal dl 95/2012 attraverso la base dati SIOPE, che rileva le spese per cassa e non per competenza finanziaria, risultano quindi confermati con criticità ancora maggiori nel provvedimento in oggetto.

Per avere una prima idea dell'impatto delle considerazioni sopra esposte, nella consapevolezza che i fattori che influenzano la dinamica dei consumi intermedi di anno in anno sono molteplici, si può analizzare il valore medio delle variazioni 2012/2013 dei Consumi intermedi per gli Enti che hanno avuto accesso all'anticipazione di liquidità rispetto agli Enti che invece non vi hanno fatto ricorso: i primi registrano una variazione annuale media nei consumi intermedi del 25,9% mentre i secondi del 4,5%.

- riduzione in proporzione al numero di autovetture possedute comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica
- la riduzione è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Contratti in essere e procedure di acquisto

Le amministrazioni pubbliche al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione sono autorizzate a ridurre l'importo dei contratti per acquisto o fornitura di beni e servizi del 5 per cento per tutta la durata del contratto. A seguito della riduzione il titolare del contratto con la PA può recedere entro 30 giorni senza penalità.

*Per i nuovi contratti stipulati a seguito dell'entrata in vigore del decreto i Comuni devono mantenere prezzi di acquisto di beni e servizi entro prezzi più prossimi a quelli esistenti e comunque non superiori ai prezzi di riferimento Consip.
Atti e contratti stipulati in violazione di tali regole sono nulli.*

Art. 48
(Edilizia scolastica)

Il **comma 1** prevede, per gli anni 2014 e 2015, **l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica, per l'importo complessivo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.** I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.

Ai sensi del **comma 2**, il Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, assegna fino all'importo massimo di 300 milioni di euro.

L'assegnazione deve essere preceduta dalla verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua altresì le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.

Art. 49
(Riaccertamento straordinario residui)

La proposta normativa in esame ha come fine l'individuazione di partite, iscritte tra i residui passivi di bilancio e tra i residui passivi perenti del conto del Patrimonio, non più esigibili essendo venuti meno i presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante: le somme corrispondenti alle partite così individuate, secondo le modalità specificate, confluiranno in appositi fondi per poter essere successivamente utilizzate.

Il **comma 1** definisce il termine (31 luglio 2014) e i soggetti coinvolti nell'attività di riaccertamento (Amministrazioni Centrali).

Il **comma 2** dispone che i risultati di tale attività ricognitiva siano adottati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze e che l'attività stessa sia articolata in quattro distinti ambiti di analisi, disciplinati rispettivamente dalle lettere a), b) c) e d):

La lettera d) prevede che l'attività di ricognizione dei residui passivi di bilancio – di cui alla lettera a) – e dei residui passivi perenti – lettera b), qualora riguardino trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, sia svolta con il concorso degli stessi enti. La stessa lettera prevede che le somme corrispondenti alle partite individuate non confluiscono nei fondi di cui alla lettera a), ma che con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, siano iscritte su base pluriennale in appositi fondi, da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati. Anche in questo caso si tratta di un meccanismo che stanziava risorse in bilancio a fronte di cancellazioni di partite residue. Il concorso degli Enti Territoriali nell'attività di

ricognizione dei residui, rendendo il processo più articolato rispetto a quanto previsto per le precedenti lettere a), b) e c), potrebbe non garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate dalla norma stessa.

Come specificato dal comma 2, nel caso degli ambiti di analisi che riguardano del tutto o in parte residui passivi perenti, l'iscrizione in bilancio dei fondi corrispondenti alle somme individuate come non più dovute dovrà essere effettuato compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.